

## REGOLAMENTO (CE) N. 2559/2001 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire alcuni contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) È opportuno eliminare dalla tabella dell'allegato I alcuni dei prodotti di cui al regolamento suddetto, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario.
- (3) Viste le numerose modifiche con effetto al 1° gennaio 2002 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, è necessario introdurre dette modifiche sostituen-

do la tabella dell'allegato I del regolamento in questione con la tabella allegata al presente regolamento.

- (4) Vista l'importanza economica del presente regolamento è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo 1, punto 3, del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2001 (GU L 155 del 12.6.2001, pag. 1).